

Sentenza, Tribunale di Rieti, Giudice Francesca Sbarra, n. 699 del 1 ottobre 2019 www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI SEZIONE CIVILE

Il Giudice, Dr.ssa Francesca Sbarra, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. OMISSIS del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016 e rimessa in decisione all'udienza del 25.06.2019, vertente

TRA

SOCIETÀ

PARTE ATTRICE

 \mathbf{E}

BANCA

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: contratti bancari.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 20 maggio 2016, la società conveniva in giudizio BANCA, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come precisate in sede di memorie ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c.: "1) accertare e determinare per tutti i rapporti bancari dedotti in narrativa e per tutte le ragioni ivi esposte, il tasso effettivo globale (TEG); 2) accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c. d. tasso soglia nel periodo di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt.1339 e 1419 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione; 3) verificare se la convenuta banca deve restituire le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse oltre gli interessi legali creditori in favore della attrice, per il complessivo alla somma di euro 18382,18 per il riconoscimento del superamento del tasso di usura, OLTRE A SPESE DI PERIZIA PARI AD EURO 3660,00, per un totale di EURO 22042,18, oltre interessi maturati e rivalutazione monetaria, così come rileva dai saldi dei conti corrente al netto di qualsiasi interesse ed onere derivante anche dagli altri conti correnti che, di fatto, addebitavano le competenze sul predetto rapporto, ovvero per il diverso maggiore o minore importo che dovesse risultare accertato in corso di causa, anche a mezzo di CTU; 4) accertare la nullità, l'inefficacia e comunque l'invalidità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e comunque della capitalizzazione trimestrale degli interessi e comunque della capitalizzazione trimestrale degli interessi operata dalla Banca, relativamente ai rapporti di conto corrente indicati in narrativa; 5) accertare la nullità della efficacia, per violazione degli



artt. 1325 e 1418 cc, ed in ogni caso per tutte le ragioni espresse in narrativa, degli addebiti in conto corrente per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale, comunque prive di causa negoziale; 6) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c, ed in ogni caso per le ragioni espresse in narrativa, degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; nonché per mancanza di valida giustificazione causale; sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, con attribuzione in favore dei sottoscritti difensori antistatari".

Si costituiva in giudizio BANCA, chiedendo il rigetto delle domande avverse perché infondate in fatto ed in diritto e non provate.

Instaurato il contraddittorio, espletata C.T.U., la Dott.ssa Francesca Sbarra subentrava nel ruolo in data 10.05.2018. All'udienza del 25.06.2018, venivano precisate le conclusioni quindi la causa veniva rimessa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice, con il proprio atto di citazione, assumeva quanto segue:

- 1. di aver stipulato con BANCA, in data 15.02.2005, un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile per l'importo di € 100.000,00 da restituirsi in 120 rate mensili;
- 2. Che, a seguito di analisi affidate ad uno studio professionale, emergeva come BANCA avesse applicato, nel corso degli anni, tassi di interesse superiori alla soglia usuraria, illegittimi ed arbitrati; illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi negativi; illegittimo differimento di valute;
- 3. Ĉhe, ai fini della valutazione della usurarietà degli interessi scontati, andrebbe computata, altresì, la commissione di massimo scoperto nonche gli interessi di mora; con conseguente nullità del contratto e ripetizione delle somme illegittimamente versate;
- 4. Che la banca sarebbe, altresì, tenuta al risarcimento dei danni cagionati, per violazione degli obblighi di buona fede e di trasparenza del contratto.

Parte convenuta, costituitasi in giudizio, specificava:

- · Che l'atto di citazione risultava generico nelle allegazioni, riportando pedissequamente le risultanze della perizia tecnica, con astratto richiamo della normativa in materia, in difetto di qualsivoglia ancoraggio alla fattispecie concreta dei rapporti intercorsi, non assolvendo così all'onere di allegazione e prova gravante sulla parte attrice;
- · Che, in ogni caso, la misura del tasso corrispettivo pattuita al momento della stipula (pari al 3,42%) nonché quella relativa al tasso di mora (5,42 %) risulterebbe ampiamente al di sotto del tetto usura;
- · Che, inoltre, gli interessi di mora sarebbero esclusi dal calcolo del TEG, perché non dovuti dal momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente;
- · Che, quanto alla questione dei piani di ammortamento alla francese, si è pronunciata ormai costantemente la giurisprudenza di merito, escludendo nel predetto sistema alcuna forma di anatocismo.

Tutto ciò premesso, il presente giudizio ha ad oggetto il rapporto di mutuo ipotecario a tasso variabile sottoscritto tra la società e BANCA, in relazione al quale sono formulate domande volte a dichiarare la nullità/inefficacia di ogni pretesa della banca e la ripetizione delle somme versate, in virtù delle censure formulate circa interessi anatocistici, la usurarietà degli interessi, l'illegittimità della valuta.

Quanto, in primo luogo, alla censura concernente la lamentata arbitrarietà nella determinazione dei giorni di valuta e nel sistema di calcolo degli oneri e spese connessi allo



svolgimento del rapporto, si osserva come siffatte questioni siano dalla società attrice prospettate in modo generico ed indeterminato, senza dar conto della specifica disciplina pattizia e né dimostrare come l'eventuale addebito si discosti e si ponga in contrasto con i criteri pattuiti per regolare le operazioni di accredito e di addebito, con le valute indicate nei documenti contabili e negli estratti conto periodicamente inviati alla società correntista.

Peraltro, ove si ritenga che la questione inerente i giorni di valuta attenga alla contabilizzazione delle operazioni, eventuali erroneità di calcolo avrebbero dovuto formare oggetto di espressa contestazione entro il termine di decadenza decorrente dalla trasmissione degli estratti conto e, in difetto di ciò, devono considerarsi superate per effetto della tacita approvazione degli stessi estratti conto (cfr. Trib. Torino, 17.02.2014).

Con riguardo alla dedotta applicazione di interessi anatocistici, si ricorda, in linea generale, come la delibera del CICR del 9/2/2000 ha rimesso all'autonomia privata la determinazione della periodicità degli interessi, disponendo la stessa periodicità sia per gli interessi a credito che per quelli a debito: si è legittimato l'anatocismo infra-annuale (trimestrale), condizionato ad una uniforme periodicità degli interessi a debito e a credito. In particolare, per i contratti di conto corrente e di mutuo stipulati dopo il 22/4/2000, data di entrata in vigore della delibera, le clausole anatocistiche sono valide ed efficaci purchè: a) siano espressamente indicati la periodicità di capitalizzazione degli interessi ed il tasso di interesse applicato; b) nel singolo conto corrente sia stabilita la stessa periodicità del conteggio degli interessi creditori e debitori.

Sul punto possono richiamarsi i principi espressi dal Tribunale di Roma, secondo cui "Il contratto, stipulato successivamente all'entrata a regime della nuova disciplina dell'anatocismo bancario (decreto legislativo 4 agosto 1999. n. 342, recante disposizioni integrative e correttive del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), espressamente prevede nelle condizioni generali che i rapporti di dare e di avere debbano essere chiusi con identica periodicità trimestrale, e siano produttivi di interessi attivi o passivi da ciascuna chiusura trimestrale. La disciplina negoziale che ne risulta è pienamente rispettosa del principio della pari periodicità di cui alla delibera CICR; ed è appena il caso di aggiungere che trattandosi di rapporto iniziato successivamente alla sua entrata in vigore (22.04.00) non viene in rilievo la disciplina transitoria di cui all'art. 7 della delibera stessa, relativa all'adeguamento dei rapporti già in essere" (cfr. Tribunale Roma, sez. IX, 07/01/2015, n. 366).

Peraltro, occorre inoltre brevemente precisare come il piano di ammortamento alla francese non comporta un'illecita capitalizzazione composta degli interessi – rimanendo una opzione legittima di costruzione delle rate. Difatti, costituisce un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato, in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo, per tutta la durata del prestito. Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi armoniosamente insieme, mantengono costante la rata periodica per tutti la durata del rapporto. Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.

Nel merito, va osservato che la caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al



capitale. Gli interessi convenzionali sono quindi calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante.

In conclusione, come è stato osservato dalla giurisprudenza di merito, "si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolari sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicchè non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti" (cfr. Tribunale di Roma, 9° sezione, ordinanza 20.4.2015). Ciò in quanto "tale doglianza, che richiama alcuni isolati precedenti giurisprudenziali, nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato" (cfr. Tribunale Milano, 29-01-2015).

Ancora, quanto alla lamentata usurarietà degli interessi applicati, deve innanzitutto premettersi come l'istituto dell'usura sia profondamente mutato nel 1996, quando, in risposta ad un'esigenza di integrale rivisitazione della materia e di una più efficace repressione del fenomeno, il legislatore, con la L. n. 108 del 7 marzo 1996, intervenne apportando profonde e significative modifiche in materia. La nozione di usura è stata, difatti, ancorata a parametri oggettivi, rappresentati dal superamento di un limite quantitativo, c.d. tasso soglia, determinato in via normativa (nel dettaglio, il legislatore fissa la soglia usuraria degli interessi nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali). Si introduce, così, una soglia oggettiva di usurarietà, oltre la quale gli interessi sono sempre illeciti, a prescindere dalla sussistenza di uno stato di bisogno del cliente e/o di un conseguente sfruttamento dello stesso ad opera dell'istituto di credito. In secondo luogo, intervenendo sul comma II dell'art. 1815 c.c., si modificano le conseguenze civilistiche del reato di usura e si sostituisce l'originario meccanismo della riduzione del tasso usurario nella misura legale con la conversione del contratto usuraio in negozio gratuito: "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi", così recita la nuova disposizione, nella sua versione derivante dalle modifiche introdotte dall'art. 4 della L. n. 108/1996.

Peraltro, con specifico riferimento alle modalità di verifica circa l'usurarietà del tasso di interesse applicato, giova ricordare come di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione abbiano definitivamente chiarito l'annosa questione dell'usura sopravvenuta, stabilendo che "allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in



vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto" (cfr. Corte Di Cassazione, Sezioni Unite, Sent.19 ottobre 2017, n.24675). Le SS.UU., dunque, hanno negato alla radice la configurabilità di una sopravvenuta usurarietà degli interessi, dovendosi, quindi, fare riferimento – ai fini della verifica del superamento del tasso soglia ex lege n. 108/1996 – esclusivamente al momento della pattuizione degli stessi.

Ancora, in generale quanto alla latitudine degli elementi da considerare in ordine alla verifica circa l'usurarietà degli interessi pattuiti, la Suprema Corte ha, di recente, tracciato le coordinate del calcolo utilizzabile in ordine alla prevista commissione di massimo scoperto, con particolare riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009 – chiarendo come la C.M.S. non possa non rientrare tra le «commissioni» o «remunerazioni» del credito menzionate sia dall'art. 644, comma 4, c.p. (determinazione del tasso praticato in concreto) che dall'art. 2 comma 1, legge n. 108/1996 (determinazione del TEGM), attesa la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca.

Difatti, con la pronuncia del 20.06.2018 n. 16303, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che, con riguardo a siffatti rapporti, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientranti nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.

Ciò premesso in linea generale in ordine all'usurarietà degli interessi, con specifico riguardo alle censure attinenti le clausole con le quali sono pattuite interessi moratori, si osserva come la tematica coinvolga, come noto, due aspetti. Il primo attiene alla possibilità o meno di ritenere usurari non solo gli interessi corrispettivi, ma anche gli interessi moratori. Il secondo attiene alle conseguenze nel caso di usurarietà dei soli interessi moratori e non anche degli interessi corrispettivi: in tal caso, secondo la prospettazione di parte ricorrente, nessun interesse, né corrispettivo né moratorio, sarebbe dovuto, mentre ad avviso di parte resistente non sarebbero dovuti i soli interessi moratori, ma rimarrebbero dovuti gli interessi corrispettivi, in quanto convenzionalmente fissati al di sotto della soglia d'usura.

Sul punto, codesto Tribunale aderisce alla teoria, espressa dalla Corte di Cassazione, della rilevanza anche del tasso di mora ai fini dell'usura. Con la necessaria precisazione che, se il superamento del tasso soglia riguarda in concreto solo gli interessi moratori, la nullità ex art. 1815, co. II c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi, convenzionalmente fissati al di sotto della soglia.

In relazione al primo aspetto, infatti, è da condividere la tesi che ritiene configurabile l'usura anche con riferimento agli interessi moratori, nel senso che oltre si preciserà. A tal proposito è



noto che la l. n. 108/96, nel delineare la nuova disciplina della fattispecie incriminatrice del reato di usura chiarisce, con previsione inserita al comma terzo del nuovo art. 644 c.p., che "la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari", aggiungendo, con altra norma inserita nell'art. 644 c.p. (al quinto comma) che "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito". L'art. 2 della l. n. 108/96 dispone che "Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale".

Il medesimo articolo di legge aggiunge, quindi, all'ultimo comma, che "il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà".

Con la norma di interpretazione autentica prevista dall'art. 1 comma 1, d.l. n. 394/00, conv., con modif., nella l.n. 24/01, il legislatore ha chiarito che "ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento". In attuazione del dettato dell'art. 2, l. n. 108/96, i decreti del Ministro hanno provveduto, con cadenza trimestrale, all'individuazione dei tassi effettivi globali medi relativi alle singole categorie di operazioni prese in considerazioni: a partire dal d.m. 25 marzo 2003, si è avuto cura di precisare espressamente che i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

Ciò premesso, è parimenti noto che partendo dal dato normativo di cui all'art. 1 l. n. 108/96 e di cui all'art. 1 d.l. n. 394/00, la locuzione "convenuti a qualunque titolo" consente, secondo un certo orientamento, di considerare ricompresi, nell'ambito della normativa citata e del tasso soglia rilevato dai decreti MEF per le singole operazioni, anche gli interessi moratori.

Tale interpretazione, confermata dalla nota pronuncia della Corte Cost., 25 febbraio 2002, n. 29, che ha precisato che "il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile ... l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori" si pone sulla scia dell'orientamento espresso, tra le altre, da Cass.. 4 aprile 2003, n. 5324, Cass. 17 novembre 2000, n. 14899, e Cass. 22 aprile 2000, n. 5286 e poi, segnatamente, da Cass. Civ., 9 gennaio 2013, n. 350, "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori". La tesi è seguita anche da numerose pronunce di merito (cfr. ex multiis, Trib. Milano 28.1.2014, Trib. Chieti 23.4.2015; Trib. Napoli 28.1.2014 e 15.9.2014; Trib. Bologna 24.2.2016; Trib. Agrigento 20.6.2016).

Tuttavia, premessa la rilevanza del tasso di mora ai fini dell'usura, deve precisarsi che il parametro di riferimento per i tassi moratori non può essere quello delle soglie fissate ai sensi



della Legge n. 108/96, perché questo vorrebbe dire confrontare tassi non omogenei (quello stabilito per gli interessi corrispettivi con quello di mora che, come visto, è escluso dalla rilevazione del TEG medio), ma è necessario utilizzare un diverso parametro.

La stessa Suprema Corte, peraltro, afferma che, ai fini della rilevazione dei tassi usurari è necessario utilizzare dati tra loro oggettivamente comparabili "sicché se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato" (così, Cassazione civile, sez. I, 03/11/2016, n. 22270; Cassazione civile, sez. I, 22/06/2016, n. 12965). Sul punto si osserva che, in assenza di un parametro legislativo – allo stato inesistente – e non potendosi applicare quello fissato per gli interessi corrispettivi per i motivi sopra esposti, si ritiene equo utilizzare il dato che emerge a seguito dell'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi, che ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione media stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è pari a 2,1 punti percentuali.

Nel dettaglio, in data 3 luglio 2013, successivamente all'emanazione della richiamata pronuncia della Cassazione n. 350/13, la Banca d'Italia ha chiarito che gli interessi di mora, pur essendo soggetti alla normativa anti-usura, sono esclusi dal calcolo del TEG, in ragione del fatto che trattasi di oneri eventuali la cui debenza ed applicazione cadono solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente e ha conseguentemente affermato che, in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo: proprio perché previsti in funzione compensativa dell'inadempimento, non possono essere inseriti nel TEGM perché innalzerebbero il valore delle soglie (cfr. "Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura" della Banca d'Italia del 3 luglio 2013).

Appare, pertanto, del tutto incoerente e illogico prendere in considerazione, ai fini dell'accertamento dell'usurarietà dei tassi di interesse - laddove si sostenga la rilevanza a tali fini anche di quelli moratori - soglie determinate con riferimento ai soli interessi corrispettivi e a tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. Sarebbe, d'altro canto, incongruo ritenere che l'usurarietà degli interessi moratori possa essere accertata sulla base di un tasso soglia stabilito, senza tener conto dei maggiori costi indotti, per il creditore, dall'inadempimento del debitore (ABF, Collegio di Roma, decisione n. 260 del 17 gennaio 2014, www.arbitrobancariofinanziario.it).

Dunque, ai fini del verificarsi dell'usura il tasso di mora dovrà essere raffrontato al tasso medio maggiorato del 2,1 punti percentuali e poi su questa base va calcolato il tasso soglia usura per gli interessi di mora. In questo senso, si è espressa copiosa giurisprudenza di merito (cfr. ex multiis, Tribunale di Roma, sez. IX, 7/1/2017, Tribunale di Roma, sez. IX, 25/05/2017, n. 10653/17, Tribunale di Roma, sez. IX, 12/04/17, n. 7838/17, Tribunale di Roma, sez. IX, 18/09/2017, n. 17368/17, Tribunale Cagliari, 22/2/2016, Tribunale di Roma, 25/2/2016, Tribunale di Milano, 29/11/2016, n. 13719/16; Tribunale di Padova, sentenza 14 novembre 2016).

Al riguardo, va precisato che codesto Tribunale è a conoscenza della recente ordinanza della Corte di Cassazione, sez. III, n. 27442/2018, che, dopo avere affermato l'applicabilità anche agli interessi moratori della disciplina inerente gli interessi usurari, ha ritenuto incidentalmente non applicabile l'aumento del TEGM del suddetto dato del 2,1 al fine di determinare il tasso soglia comprensivo della valutazione dei tassi moratori, ma si ritiene, aderendo a quanto già sostenuto da copiosa giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Roma, n.



Sentenza, Tribunale di Rieti, Giudice Francesca Sbarra, n. 699 del 1 ottobre 2019 22543/2018; Trib. Roma, n. 23603/2018), di non condividere tale conclusione, adottata nelle notazoni finali della motivazione di tale ordinanza.

Si ritiene, infatti, che le argomentazioni contenute nella sentenza della Suprema Corte a SS.UU. n. 16303 del 2018 (cui si rimanda), intervenuta in materia del calcolo degli interessi usurari in presenza della pattuizione di commissioni di massimo scoperto, siano applicabili anche al caso degli interessi moratori e che legittimino, per determinare il tasso soglia applicabile ai predetti interessi, al fine di comparare dati omogenei, l'utilizzo del dato, indicato nei D.M., relativo alla media di maggiorazione degli interessi stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento. Così come – onde consentire la comparazione tra grandezze disomogenee – la Suprema Corte ha valorizzato la funzione del decreti ministeriali ove era comunque indicato l'ammontare medio nel periodo delle c.m.s., seppure in maniera separata, così, riportando detti concetti alla questione degli interessi moratori, non essendo incluso nel calcolo del TEGM rilevato nei D.M. l'ammontare medio delle pattuizioni riguardanti i predetti interessi, per i motivi sopra visti, ed essendovi una rilevazione media di detto tipo di interessi in modo separato, al fine di consentire un raffronto di dati omogenei, tale dato, nel caso di specie il 2,1, andrà aggiunto al TEGM al fine di calcolare il tasso soglia per valutare l'usurarietà o meno dei tassi moratori pattuiti.

Quanto al secondo aspetto critico, va chiarito che la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia deve, in ogni caso, essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, senza che mai questi vengano sommati tra loro - atteso che detti tassi sono sempre previsti in via alternativa e non cumulativa tra loro (cfr., in questo senso, la giurisprudenza unanime; ex multis, App. Milano 23 maggio 2017, n. 2195; Trib. Santa Maria Capua Vetere 27 marzo 2017, n. 1105; Trib. Catania 7 marzo 2017, n. 1139; Trib. Milano 16 febbraio 2017, n. 16873; Trib. Bergamo 6 dicembre 2016, n. 3575; Trib. Verona 24 novembre 2016, n. 3150; Trib. Roma 10 novembre 2016, n. 21199; Trib. Como 20 aprile 2016).

Ciò in quanto "dall'interpretazione favorevole al cumulo dei due interessi deriverebbe una funzione abnorme, laddove, per l'ipotesi di inadempimento del contratto di mutuo e di mancato pagamento degli interessi corrispettivi, il tasso di mora, per non oltrepassare il tasso soglia dovrebbe essere contenuto nella differenza tra il tasso moratorio (calcolato come somma del corrispettivo e della maggiorazione per l'inadempimento) e il tasso corrispettivo, con evidente ed irrazionale contenuto premiale riconosciuto in favore del contraente mutuatario a fronte di un palese inadempimento del contratto" (cfr. Trib. Napoli 18 aprile 2014, n. 5949. In senso conforme, tra le tante: Trib. Padova 10 marzo 2015; Trib. Bari 10 settembre 2014; Trib. Cremona 30 ottobre 2014).

In sostanza, è necessario che siano non usurari né il tasso corrispettivo, né il tasso moratorio - quest'ultimo calcolato secondo le Istruzioni della Banca d'Italia sopra illustrate - concretamente applicati; ma, in ogni caso, rimane irrilevante ai fini dello scrutinio sull'usura la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso usurario, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la loro sommatoria rappresenterebbe un "non tasso" o un "tasso creativo", in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al cliente.

Tutto ciò premesso in punto di diritto, al fine di fare chiarezza e luce in tal senso, il Giudice ricorreva a C.T.U. contabile, richiedendo, in primo luogo di ricostruire, in relazione al rapporto di mutuo n. OMISSIS in essere tra le parti, il saldo dei rapporti di dare ed avere tra le stesse, in base alle coordinate sopra esposte. La relazione di consulenza tecnico d'ufficio si rivelava chiara ed esaustiva, rilevando:

- Quanto al profilo della capitalizzazione trimestrale degli interessi, il c.t.u. osservava che la presente controversia ha ad oggetto esclusivamente contratto di mutuo, concentrandosi,



dunque, sui profili di lamentata usura. Quanto alla validità sostanziale del piano di ammortamento alla francese, si rimanda alle considerazioni sopra svolte;

- Quanto al profilo della usurarietà degli interessi applicati, il c.t.u. osservava: (i) con riguardo agli interessi corrispettivi, che dal raffronto del tasso soglia del trimestre di riferimento a quello effettivamente pattuito tra le parti ed applicato, la pattuizione risulta legittima; (ii) con riguardo agli interessi moratori, inoltre, considerate altresì le spese accessorie, il tasso di mora risulta comunque inferiore al tasso soglia (raffronto peraltro effettuato senza che il tasso medio fosse maggiorato del 2,1 punti percentuali, come sopra specificato);
- Quanto alle rinegoziazioni avvenute nel periodo luglio/agosto 2008, il c.t.u. parimenti escludeva il superamento del tasso soglia di riferimento tanto con riferimento agli interessi moratori, tanto con riguardo agli interessi corrispettivi.

Concludeva dunque il c.t.u. nel senso che, avendo la società mutuataria provveduto all'integrale rimborso del finanziamento ricevuto, nei termini del piano di ammortamento, non vi sono somme da ripetere alla società mutuataria, né ulteriori importi da corrispondere all'istituto mutuante. Ne discende come la domanda svolta debba essere integralmente rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato provvedimento, sono integralmente poste in capo a parte attrice.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell'art. 282 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. OMISSIS, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:

- •• Rigetta integralmente le domande attoree;
- •• Pone definitivamente a carico di parte attrice società, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto;
- •• Condanna società, a rifondere a BANCA le spese del presente giudizio, che liquida nella somma complessiva di € 6.000,00, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in Rieti, lì 30.09.2019.

IL GIUDICE Dott.ssa Francesca Sbarra

*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy